



# **COMUNE DI ERACLEA**

## **Provincia di Venezia**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/2012 (esecutiva il 02/06/2012)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2013 (esecutiva il 15/02/2013)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/04/2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 22/12/2016

## INDICE

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA .....	3
ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	3
ARTICOLO 3 - SOGGETTO PASSIVO.....	3
ARTICOLO 4 - ESENZIONI.....	3
ARTICOLO 5 - MISURA DELL'IMPOSTA.....	3
ARTICOLO 6 6 DICHIARAZIONE E OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA .....	4
ARTICOLO 7 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....	4
ARTICOLO 10 - SANZIONI.....	5
ARTICOLO 11 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	5
ARTICOLO 12 - RIMBORSO E COMPENSAZIONE.....	5
ARTICOLO 13 - CONTENZIOSO .....	5
ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	5

## ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, il Comune di Eraclea (VE) istituisce l'imposta di soggiorno.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico dei soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Eraclea .
3. L'imposta di soggiorno ha lo scopo di finanziare interventi in materia turistica, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive nel territorio comunale, come definite dalle leggi regionali in materia di turismo.

## ARTICOLO 3 - SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Eraclea, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

## ARTICOLO 4 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - Gli iscritti all'anagrafe del Comune di Eraclea;
  - I minori fino al dodicesimo anno di età **pernottati nelle strutture ricettive diverse dai campeggi e villaggi turistici e gli ultra settantenni**. Per l'esenzione farà fede la data di arrivo presso la struttura ricettiva;
  - I volontari che, nel sociale, offrano il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie;
  - Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che soggiornano per motivi di servizio;
  - Gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggi e turismo;
  - I diversamente abili non autosufficienti e un loro accompagnatore;
  - Dipendenti diretti ed indiretti della struttura ricettiva, titolari e il proprio nucleo familiare, gestori;
  - Chi soggiorna nel periodo compreso tra il ~~1~~ **16** settembre ed il ~~31~~ **14** maggio.

## ARTICOLO 5 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, ed è articolata in modo differente tra le strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento, tenendo in considerazione le caratteristiche e i servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono stabilite dalla Giunta Comunale con delibera, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, entro i limiti di legge.

## **ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONE E OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA**

1. I gestori delle strutture ricettive, in qualità di intermediari nella riscossione, sono tenuti a dichiarare mensilmente, mediante apposito modello predisposto e fornito dall'Ufficio tributi:
  - il numero dei soggetti passivi che hanno pernottato presso la loro struttura nel corso del mese considerato, suddividendo tra soggetti imponibili ed esenti;
  - i giorni di pernottamento;
  - la tariffa d'imposta applicata.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente è trasmessa al Comune entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo o apposita procedura telematica.
4. Il soggetto passivo che si rifiuta di pagare l'imposta dovrà sottoscrivere apposita comunicazione motivata, da presentare all'ufficio tributi entro i termini di presentazione della dichiarazione.
5. La dichiarazione mensile deve essere compilata obbligatoriamente anche nel caso in cui non vi siano stati pernottamenti.
6. Il Comune mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un programma on line per la gestione dell'imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva che non utilizza detto programma è tenuto a trasmettere al Comune le informazioni necessarie per il controllo dell'imposta dovuta e riversata mediante invio, anche in formato elettronico, di un elenco contenente:
  - nome, data di nascita ed indirizzo di residenza del soggetto passivo pernottante, sia pagante che esente;
  - il periodo e i giorni di pernottamento;
  - l'imposta calcolata, dovuta e pagata.

L'invio di tali dati dovrà avvenire entro le scadenze della dichiarazione mensile, con modalità telematica (pec o mail) o presentazione cartacea.

## **ARTICOLO 7 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3 corrispondono, al termine del periodo di permanenza, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Questi rilascerà quietanza di avvenuto pagamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di intermediario nella riscossione per conto del soggetto pernottante nella propria struttura, provvederà a riversare al Comune di Eraclea l'imposta di soggiorno riscossa, entro la fine del mese successivo con le seguenti modalità:
  - Bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune;
  - Pagamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
  - Altra forma di pagamento attivata dal Comune o prevista per legge.

## **ARTICOLO 8 - INFORMAZIONE AI SOGGETTI PASSIVI**

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle sanzioni previste per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

## **ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTO**

1. Per l'attività di accertamento e controllo sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi dal 158 al 168 della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'attività di cui al comma precedente, il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese e i versamenti eseguiti e l'imposta applicata;
- b) inviare questionario ai gestori delle strutture ricettive.

### **ARTICOLO 10 - SANZIONI**

1. Per i tardivi, omessi e parziali versamenti d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e dall'art. 23 comma 31 del D.L. n. 98/2011 convertito in Legge n.111/2011.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00.= a € 500,00.=, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24/11/1981.
3. Le violazioni al presente regolamento e le violazioni all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00.= a € 500,00.=, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24/11/1981.

### **ARTICOLO 11 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interesse, se non versate entro il termine di 60gg dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

### **ARTICOLO 12 - RIMBORSO E COMPENSAZIONE**

1. Qualora l'imposta di soggiorno sia versata in eccedenza rispetto al dovuto, il gestore della struttura ricettiva potrà:
  - chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso;
  - compensare l'imposta di soggiorno eccedente con quella ancora dovuta, prima della scadenza del termine di versamento. Della compensazione dovrà esserne data comunicazione al Comune mediante la dichiarazione di cui all'art. 6.
2. L'Ufficio tributi del Comune, fatte le necessarie verifiche, comunicherà al richiedente l'esito della richiesta di rimborso o il mancato accoglimento, motivato, della compensazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta pari o inferiore ad € 5,00.= mensili.

### **ARTICOLO 13 - CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1996.

### **ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dai Decreti Legislativi n.471, 472 e 473 del 18/12/1997, dall'art.1 commi dal 158 al 168 della Legge n. 296/2006 e le disposizioni previste dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale può posticipare i termini stabiliti agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.